



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 24 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **GMF SRL IN LIQUIDAZIONE**, ai fini della sottoscrizione dell'accordo governativo per la concessione del trattamento di **mobilità in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011)**.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti Alessandro Pompei per la Filcams Cgil di Ascoli Piceno, Mario Capecci e Pietro Pizzingrilli per la Fisascat Cisl di Ascoli Piceno.

Le Società ha comunicato l'impossibilità a presenziare all'incontro odierno.

Le REGIONI MARCHE e ABRUZZO, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

1. I dipendenti della Società GMF srl in liquidazione hanno beneficiato, in virtù di accordo sottoscritto presso questa sede ministeriale in data 25.05.10, per un periodo di durata pari a 12 mesi, del trattamento equivalente all'indennità di mobilità di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L.185/08.
2. Le OO.SS. con nota trasmessa in data 19.05.11 hanno richiesto la proroga del trattamento di cui al punto che precede, giunto a scadenza in data 31.05.11;
3. con nota (Prot. n.15/VII/0014292/MA003.A001) del 22.06.2011, questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna, ai fini della sottoscrizione dell'accordo governativo di cui in epigrafe.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti

di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al **Punto 14. a)** che "I periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità" e al **Punto 11.** che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11".

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

VISTO

che i dipendenti della Società in oggetto hanno fruito del trattamento equivalente alla mobilità in deroga ex art. 19, comma 10 bis D.L. 185/08 convertito in legge n. 2/09, per il periodo decorrente dal 01.06.10 e sino al 31.05.11

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Le Parti concordano sulla necessità di accedere al trattamento di **mobilità in deroga**, ai sensi della normativa suindicata, per il periodo decorrente dal 01.06.11 e sino al 31.12.11, per complessivi **n. 32 lavoratori** della Società in oggetto, di cui n. 17 della sede di Avezzano (AQ) e n. 15 della sede di San Benedetto del Tronto (AP).
2. L'Azienda presenterà apposita istanza al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali.
3. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo nella misura del 40% del sostegno al reddito.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con le Aziende, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

